



CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

SOMMARIO

ARTICOLO 1	S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2	S DURATA	5
ARTICOLO 3	S MODIFICHE CONTRATTUALI	6
ARTICOLO 4	S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	6
	DIMENSIONI MASSIME DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 5	8	
ARTICOLO 6	S GARANZIE	8
ARTICOLO 7	S SUBAPPALTO	8
ARTICOLO 8	S CONSEGNA	9
ARTICOLO 9	S VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ARTICOLO 10	S PENALI	10
ARTICOLO 11	S CORRISPETTIVO	11
ARTICOLO 12	S REVISIONE PREZZI	11
ARTICOLO 13	S FATTURAZIONE E PAGAMENTO	12
ARTICOLO 14	S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	14
ARTICOLO 15	S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ARTICOLO 27	- PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 16	- FORZA MAGGIORE	16
ARTICOLO 17	S -FORO ESCLUSIVO	16

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

_____ <inserire dati Committente, (di seguito per brevità anche “**Committente**”)
codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____ – rappresentato dal
_____, nella funzione di _____, domiciliato per la carica in
_____ >

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale
Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante
Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo
stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro
delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in
_____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la
mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente
atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale
Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini
del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) In data 9 gennaio 2026 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), le Università e gli Enti pubblici di ricerca e Consip S.p.A. per lo svolgimento, da parte di quest’ultima, dell’attività di centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, per il triennio 2026-2028;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) <eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità: che ai fini della stipula del presente contratto, l’Impresa ha attestato ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il

- possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ ;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____ *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____>;
- h) il DVRI specifico verrà predisposto dalla Committente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove necessario;
- i) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica ; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; *<eventuale, Allegato "___" il contratto di avvalimento>*; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- m) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende _____ *<indicare la Committente, >*;
<ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- n) *< eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ___ risulta allo stato pendente, innanzi al ___ giudizio R.G. ___, instaurato dalla _____ contro ___, per ___>*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:

- a) la fornitura di gas tecnici e puri, criogenici e miscele di largo consumo comprensiva di noleggio, trasporto, consegna dei contenitori (bombole, pacchi bombole, dewars), ritiro dei vuoti, riempimento serbatoi e corsi di formazione funzionali alla fornitura;
- b) ove richiesto, la consegna e/o l'allacciamento dei gas di laboratorio al punto di utilizzo e/o alla rete di distribuzione dei gas interna alle Università e agli enti di ricerca (opzionale);
- c) ove richiesto, il servizio di noleggio e installazione dei serbatoi per lo stoccaggio dei gas criogenici (opzionale).

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

- 2. La fornitura e i servizi connessi e opzionali oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il numero di sedi indicate nelle "Schede fabbisogni" ed i cui indirizzi saranno allegati alla Richiesta di approvvigionamento. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
- 3. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
- 4. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
- 5. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente una proposta relativa ai termini per l'avvio della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna con applicazione della relativa penale.
- 6. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. _____. *<in alternativa>* Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.>
- 7. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S DURATA

- 1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti da detta data. L'avvio dell'esecuzione delle

attività avverrà entro ____ giorni dalla stipula <termine da concordare con la Committente>. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui precedenti lettere a), b) e d) , la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti

all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - b) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e degli eventuali materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione degli eventuali residui, di cui alla precedente lettera b), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. Il fornitore si impegna inoltre:

[ove dichiarato in gara l'uso di AI:

- a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto;

[ove non dichiarato in gara l'uso di AI:

- b) a comunicare alla Committente l'intenzione di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto;]
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S DIMENSIONI MASSIME DELLE FORNITURE

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione delle forniture di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" i fabbisogni e la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico e nelle tabelle n1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 del Disciplinare.
2. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva il diritto di rimodulare i fabbisogni e le quantità massime previste per le forniture e i servizi opzionali, redistribuendo i quantitativi tra una o più tipologie di gas e/o miscele, fermo restando il rispetto del limite massimo del corrispettivo contrattuale complessivo previsto dall'articolo 11S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S GARANZIE

1. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
2. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
3. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 7 S SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente

Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.>*
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento *<in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al ____ per cento>* delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 8 S CONSEGNA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio presso i luoghi indicati dall'Amministrazione all'atto dell'invio degli Ordini.
2. Ultimate le operazioni di consegna, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Consegna", o altro documento che la Committente intenderà equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo di gas, livello di purezza e confezionamenti consegnati e numero di vuoti ritirati.

ARTICOLO 9 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La fornitura sarà sottoposta a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione della Fornitura" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), b) e lett. c), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
4. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza _____ *<su indicazione della Committente>*. Nel caso di esito positivo di ogni

- verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1, lett. b) e c), relativamente alle attività verificate da parte della Committente
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
 6. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
 7. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
 8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
 9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice.
 10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
 11. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
 12. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.

ARTICOLO 10 S PENALI

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o di carenze rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente applicherà le penali indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 8.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
6. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
7. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
8. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 11 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è pari ad € *<inserire importo ai sensi della tabella n.2 del Disciplinare in cifre >* € _____, ____ = (____/____).
2. I prezzi unitari per la fornitura delle prestazioni oggetto del contratto sono specificati nell'Allegato "Offerta economica" al presente Contratto
3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 12 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai seguenti beni/servizi gas tecnici, puri, criogenici e miscele (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto

di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dell'Industria (PPI) pubblicato da ISTAT relativo all'ATECO 20.11 – Fabbricazione di gas industriali (valori per il mercato interno) Saranno presi in considerazione solo i valori definitivi degli indici.

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art.17G delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

<da personalizzare da parte dell'Amministrazione>

1. Salvo diverso accordo con l'Amministrazione, l'impresa potrà emettere fattura mensile posticipata, separatamente per ciascun Codice Univoco Ufficio comunicati dalla stessa in riferimento ai quantitativi alle prestazioni e ai servizi opzionali e accessori richiesti. Si precisa che la fattura mensile potrà essere emessa solo a seguito di esito positivo delle verifiche di conformità di cui al precedente articolo 9 S, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico, ove previsto.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di

importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
7. indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7 del Codice e del D. Lgs. 231/2002.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
11. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 7 G, comma 2, del Contratto.
15. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento

potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 14 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art.16, comma 2.

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 16, comma 1. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 16, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 15 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

<da personalizzare da parte dell'Amministrazione>

ARTICOLO 16 S PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del

Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 17 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 18 S FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _____ *<da personalizzare da parte dell'Amministrazione>*

La Committente

F.to digitalmente

L'Impresa

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S – Modifiche contrattuali

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S – Dimensioni massime delle forniture

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 9 S – Verifica di conformità

Articolo 10 S – Penali

Articolo 14 S – Condizioni particolare di Risoluzione

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18 S – Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G – Cauzione

Articolo 11 G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –
Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

F.to digitalmente